

049 663262



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.	4/16/08
Cron.	/
R.G.	1260/07

Il giudice del lavoro, dott. Gaetano Campo
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie con il n. 1260\2007, decisa all'udienza di discussione del 11-6-2008, promossa da:

POLLI CAMILLA, elettivamente domiciliata in Padova, via Dante n. 80, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Moro che lo rappresenta e difende come da mandato apposto a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

Contro:

TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Padova, Galleria Berchet n. 3, presso lo studio dell'avv. Davide Camporese e rappresentata e difesa come da mandato apposto in calce alla copia notificata del ricorso dagli avv. Angelo Chiello e Cesare Pozzoli

convenuto

Oggetto:

Conclusioni formulate dalle parti come in atti.

Rilasciata ^{del dispositivo} copia in forma
esecutiva a richiesta del
Sig. Polli Camillo
PD il 18/06/2008 IL CANCELLIERE
F.to Turini:

049 663262

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 31-5-2007, la signora Camilla Polli ha esposto:

- di avere iniziato a lavorare alle dipendenze di Metis s.p.a., società di somministrazione, il 5-4-2004, con contratto di lavoro a termine della durata di sei mesi ed avviata presso Telecom Italia Mobile s.p.a., con la qualifica di impiegata di 3° livello e mansioni di addetta alla gestione commerciale e amministrativa della clientela;
- che il ricorso alla somministrazione era motivato dai "casi previsti dal CCNL";
- che alla scadenza del primo contratto ne aveva sottoscritto un altro della stessa durata, con mansioni di operatore di call center, la cui causale era costituita da "Incremento dell'attività di gestione della clientela connesso al lancio di nuovi servizi e promozioni cui non possa farsi fronte con normali assetti produttivi aziendali";
- che alla scadenza del secondo contratto ne aveva stipulato un terzo a termine, sempre per lo svolgimento di mansioni di operatrice di call center, con la motivazione "Ragioni di carattere produttivo: gestione delle attività di call center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al rilancio societario del gruppo Telecom";
- che questo contratto era stato prorogato per due volte fino al 4-10-2006;
- che i contratti di somministrazione risultavano illegittimi per carenza di forma scritta e dei contratti di lavoro allegati, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 276\2003;
- che i contratti dovevano considerarsi nulli per la omessa specificazione della causale;
- che non sussistevano le ragioni poste a fondamento dei contratti di somministrazione;

049 663262

- che i contratti dovevano considerarsi nulli anche ai sensi degli art. 1418 e 1344 c.c., in quanto diretti a eludere le tutele riferite a rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- che sussisteva violazione degli obblighi di informazione ex art. 24 D. Lgs. 276\2003.

Ha quindi chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con al società resistente, la condanna della stessa al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura corrispondente alle retribuzioni maturate dalla data di cessazione del rapporto a quella di ripristino.

La società resistente si è costituita esponendo:

- che sussistevano le ragioni di carattere organizzativo previste dalla disciplina normativa e contrattuale per il ricorso al lavoro temporaneo;
- che il settore della telefonia mobile si caratterizzava per la estrema variabilità dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela;
- che, in particolare, nel 2004 erano stati lanciati sul mercato una serie di nuovi prodotti di importanza strategica, che si caratterizzavano rispetto ai precedenti per il maggior valore aggiunto per la clientela;
- che, di conseguenza, si era venuta a trovare nella situazione dei reperire in poco tempo personale con cui integrare l'organico aziendale, per presidiare l'attività di inbound e per svolgere attraverso il call center attività di outbound;
- che i lavoratori forniti da Metiserano stati addetti al call center, in relazione all'incremento del numero delle telefonate in entrata e in uscita verificatosi nel periodo;
- che il traffico telefonico in entrata era stato superiore rispetto a quello dei mesi precedenti, così come quello in uscita;
- che, riguardo ai contratti di fornitura, nella seconda metà del 2004 Tim Italia s.p.a. e Telcom Italia s.p.a. di erano fuse per incorporazione della prima società nella seconda;

049 663262

- che, in base agli accordi presi in tale occasione, il personale addetto ai call center del numeri 12 e 187, era stato trasferito in blocco al call center Tim, per cui era necessario presidiare il call center anche per il lancio di nuovi prodotti;
- che dalla eventuale violazione degli obblighi di informativa non discendeva la instaurazione di un rapporto di lavoro con la ricorrente;
- che non sussisteva alcuna frode alla legge nel ricorso a questi contratti;
- che, in ogni caso, le somme eventualmente dovute alla ricorrente avrebbero dovuto decorrere dalla data di messa in mora e avrebbero dovuto tenere conto dell'aliunde perceptum.

Ha quindi chiesto il rigetto della domanda.

La causa è stata decisa all'udienza dell'11-6-2008 come da dispositivo di cui si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

I motivi del ricorso al primo dei contratti di somministrazione stipulati dalla ricorrente sono stati indicati nel seguente modo: "*Casi previsti dal CCNL*".

L'eccezione svolta dalla ricorrente circa la illegittimità del contratto di somministrazione e del contratto di lavoro, in applicazione dell'art. 27 D. Lgs. 276\2003, nella parte in cui rinvia alla disciplina dei requisiti formali previsti dall'art. 21 lettere da a) ad e), è fondata e va accolta.

Va rilevato che l'art. 21 D. Lgs. 276\2003 prevede che il contratto di somministrazione deve contenere, oltre agli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, anche il numero dei lavoratori da somministrare (lettera b), i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20 (lettera c).

L'individuazione delle ragioni che hanno portato alla stipulazione del contratto di somministrazione dedotto in giudizio sono quindi da

049 663262

ritenere del tutto generiche, essendo le stesse riferite alla previsione del contratto collettivo e ad un riferimento non specifico alla promozione di nuovi prodotti e servizi.

La genericità di questo riferimento è ancora più evidente ove si consideri che la promozione di nuovi prodotti e servizi non è una situazione specifica del 2004, anno in cui è stato stipulato il contratto di utilizzazione della ricorrente, ma ha caratterizzato l'attività della resistente fin dal 1999, come emerge dalle circostanze dedotte nella memoria di costituzione alle lettere da F) a O) del capitolo 2.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 20, 4° comma, e 21 d.leg. 10 settembre 2003 n. 276, le ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che rendono lecita la stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato devono essere esplicitate, in maniera che risulti effettivo il rapporto causale tra l'esigenza dedotta dall'utilizzatore della prestazione lavorativa e l'assunzione del singolo lavoratore; a tal fine è insufficiente il richiamo a una causale prevista dal contratto collettivo, in quanto generica e indeterminata in relazione alla fattispecie concreta.

Proprio in una situazione descritta dalla stessa resistente, caratterizzata da una notevole variabilità delle offerte di nuovi prodotti e servizi, per le caratteristiche del mercato della telefonia, l'esigenza di una specificità della indicazione dei motivi di ricorso alla somministrazione era ancor più necessaria, proprio per consentire la verifica del rapporto causale tra le esigenze aziendali e la specifica utilizzazione della lavoratrice.

Va poi rilevato che le circostanze prospettate nella memoria di costituzione della resistente evidenziano esclusivamente la situazione generale del mercato nel settore della telefonia mobile e la complessiva attività svolta dal call center, ma non sono idonee a individuare e a provare la specifica ragione dell'utilizzazione della ricorrente, riferendola al momento della sua assunzione e alla unità produttiva di destinazione.

049 663262

In questo senso, va rilevato che le ragioni del ricorso alla attività della ricorrente sono state evidenziate nella memoria di costituzione della resistente non con riferimento alla specifica situazione lavorativa della ricorrente stessa, ma tenendo conto della complessiva attività del call center per l'assistenza ai clienti, individuata su scala nazionale e per entità globali e complessive.

La formula utilizzata nel contratto di lavoro stipulato con l'impresa fornitrice costituisce quindi mera ripetizione della previsione del CCNL richiamato, priva di qualsivoglia specificazione idonea a individuare le concrete ragioni che hanno portato alla stipulazione del contratto di lavoro con la ricorrente e alla successiva utilizzazione della sua attività lavorativa da parte della resistente.

La genericità della indicazione dei motivi non consente quindi una verifica in concreto del collegamento causale tra le esigenze tecniche, organizzative e produttive prospettate dalla resistente e la prestazione lavorativa della ricorrente, verifica che costituisce la ragione del requisito formale previsto dalla norma.

Discende dalla violazione dell'art. 21 D. Lgs. 276\2003, ai sensi dell'art. 27 dello stesso testo normativo, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice, con effetto dal primo contratto di somministrazione.

L'accoglimento della domanda con riferimento al primo dei contratti di somministrazioni dedotti in giudizio rende superfluo l'esame degli altri contratti.

Si ritiene quindi la fondatezza delle conclusioni del ricorso, dirette all'accertamento della continuità del rapporto di lavoro con la società resistente, con il conseguente obbligo della stessa di ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente e di risarcirle il danno nella misura corrispondente alle retribuzioni maturate dal 4-10-2006, data di comunicazione alla resistente della offerta delle prestazioni lavorative da parte della ricorrente, al 1-12-2006, data in cui la ricorrente risulta avere lavorato presso altro datore di lavoro, sulla base dell'estratto contributivo dell'INPS acquisito in giudizio, oltre alla

049 663262

rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo, come previsto dall'art.429 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

- 1) Dichiaro costituito tra la società resistente e la ricorrente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal primo dei contratti di lavoro dedotti nel ricorso.
- 2) Per l'effetto condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente alle condizioni esistenti alla data di cessazione del rapporto, ed al pagamento in suo favore del risarcimento del danno nella misura corrispondente alla retribuzione dal 4-10-2006 al 1-12-2006, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo.
- 3) Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.820,00, di cui € 20,00 per spese, € 1.000,00 per diritti e il resto per onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% di diritti e onorari a titolo di spese generali.

Padova, 11-6-2008

CANCELLIERE - B3
Canc. Mezzi dr.ssa Luigia
Coeman

Il giudice del lavoro
Dott. Gaetano Campo

Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 22/07/2008

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE - B3
Canc. Mezzi dr.ssa Luigia
Coeman